



OGGETTO: INCARICO PER CONSULENZA IN AMBITO DI SICUREZZA ED AMBIENTE, RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

L'anno 2020 del mese di Febbraio nella sede Aziendale fra i Signori:

- 1.: PERINOT MARIELLA, P. Iva 04446580260 Cod. Fisc. PRNMLL73C71C9570 rappresentata dalla sig.ra SEGAT LUISELLA (che nel prosieguo del presente atto potrà essere indicato con il nome di "appaltante");
- 2.: Dott. GIOVANNI BENINCÀ in nome e per conto di ASCOM SERVIZI VITTORIO VENETO s.r.l., P. Iva 01857550261 (denominato nel prosieguo del presente atto "professionista R.S.P.P. ").

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'appaltante, a mezzo del proprio delegato sig. PERINOT MARIELLA debitamente autorizzato, affida al dott. GIOVANNI BENINCÀ come sopra identificato, che accetta, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e quanto altro in oggetto, per l'anno 2021 l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi supervisione del piano d'emergenza, rilievi rischi presenti in ottemperanza al D. Lgs. 81/08 articolo 33 e segg.

Il professionista svolgerà l'incarico cooperando con l'Ufficio Tecnico, osservando gli indirizzi e le istruzioni impartite dall'appaltante ove non in palese contrasto con la normativa vigente.

Art. 2

Il documento di valutazione dei rischi lavorativi dovrà essere compilato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di adempimenti di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.

Art. 3

Le modalità di espletamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione comprenderà i seguenti interventi di carattere ordinario:

- 1) incontri con il datore di lavoro per una verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;
- 2) la verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e macchinari/attrezzature;
- 3) sopralluoghi presso i luoghi di lavoro dei dipendenti dell'Appaltante volto a verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e valutare l'adeguatezza in termini di sicurezza e igiene del lavoro di eventuali nuovi luoghi di lavoro/attrezzature/macchinari;
- 4) incontri con il personale, che può configurarsi quale attività di informazione e formazione e dei lavoratori, finalizzato alla verifica della loro informazione in materia di sicurezza e a sciogliere loro eventuali dubbi in merito e all'esame dei problemi connessi alla sicurezza del loro lavoro; con la creazione di una rete diretta di comunicazione meglio specificata nell'articolo 11 del presente contratto;
- 5) la proposta di misure preventive e protettive rispetto a nuovi rischi e l'individuazione dei sistemi di controllo di tali misure; tali pareri verranno comunicati al datore di lavoro a mezzo della rete di comunicazione sopramenzionata;
- 6) la proposta dei programmi di formazione specifica dei lavoratori;





- 7) la verifica del registro infortuni;
- 8) la possibilità di consultazione presso il Ns. Studio tecnico per quanto riguarda i problemi di sicurezza e di igiene del lavoro;
- 9) l'invio di circolari relative agli adempimenti in scadenza o alle nuove disposizioni normative;
- 10) gli accessi costanti al luogo di lavoro sono conseguenti alla creazione di una rete stabile di comunicazione tra R.S.P.P. e datore di lavoro, e se necessario con il medico competente, e, se l'azienda ha più di 15 dipendenti, almeno una volta all'anno attraverso la riunione periodica dei rischi come previsto, dall'articolo 35 del D.lgs 81/08 s.m.i.. Il canale attraverso il quale i suddetti verbali dovranno essere inoltrati alla dirigenza dal professionista R.S.P.P. sono regolati dal seguente comma 1:
"Comma 1: A) incontro diretto, con datore di lavoro, dirigenti, preposti, B) fax, C) posta elettronica, D) telefono per le cose urgenti ed indifferibili, E) per l'ordinario, si terranno appositi verbali redatti in duplice copia uno per il datore di lavoro, uno per il professionista, controfirmato da una segretaria.";
- 11) il Datore di lavoro, dovrà comunicare preventivamente all' R.S.P.P. qualsiasi variazione, da affidare a terzi all'interno della azienda trasformazioni o acquisto di nuovi macchinari oltre a quelli esistenti, nuove sostanze pericolose, nuove tecnologie produttive, nuovo personale, sempre per tramite dei medesimi canali;
- 12) il professionista R.S.P.P. elaborerà i progetti formativi e informativi, ed invierà periodiche relazioni scritte su quanto emerso nelle periodiche visite effettuate in sito;
- 13) aggiornamento/manutenzione del Documento di Valutazione dei Rischi e supervisione del Piano d'Emergenza;
- 14) rilievi fonometrici, vibrazioni, campionamenti chimici, pratiche ATEX ed ottenimento CPI saranno, se necessari, oggetto di eventuale offerta a parte al bisogno.

Art. 4

L'ammontare del compenso spettante al professionista comprensivo dell'onorario, delle spese, di cui ai commi precedenti, si presume possa essere quantificato in complessivi Euro 500,00 + I.V.A. da dividersi per i 12 mesi della prestazione dell'incarico

Tutte le spese necessarie per la valutazione del rumore, vibrazioni, rischio chimico, rischio incendio, sono a carico dell'Appaltante, al quale saranno addebitate a consuntivo.

Art. 5

L'onorario, come determinato ai sensi del precedente articolo verrà corrisposto al professionista all'emissione della fattura al mese di dicembre dell'anno in corso.

Art. 6

I documenti redatti rimarranno di proprietà della committenza, che ne farà l'utilizzo più opportuno. Il professionista si obbliga alla più completa segretezza peraltro già stabilita per legge.

Art. 7 (comma dall' 1 al 3 dimissioni, comma 4 durata)

Il presente contratto ha durata minima di tre anni dalla data della stipula, con tacito rinnovo annuale, salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 8

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, saranno possibilmente definite in via amichevole.



ASCOM
FORMAZIONE

Vittorio Veneto

Ente Accreditato dalla Regione Veneto per la Formazione Continua iscritto al n° A0022 dell'Albo Regionale
Ente Certificato UNI EN ISO 9001:2015



Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amichevole, il Foro competente è quello dell'Appaltante, ovvero quello di Treviso

Art. 9

Con la firma della presente convenzione, il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. Dichiara altresì di possedere tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti per l'espletamento dell'incarico conferito con il presente contratto.

Art. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, accettato e sottoscritto.

Vittorio Veneto, 03/02/2020

Per l'Azienda appaltante
PERINOT MARIELLA

Il professionista R.S.P.P.
BENINCA GIOVANNI

ASCOM SERVIZI VITTORIO VENETO SRL
SOCIETA' UNIPERSONALE
Galleria Nazioni Unite, 6 int. 12
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Capitale Sociale: EURO 100.000 i.v.
N. di iscrizione al Registro Imprese
di TV - C.F. - P. IVA 01857550261



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM VITTORIO VENETO

Egregio
dott. Giovanni Benincà

domiciliato per la carica presso
ASCOM SERVIZI VITTORIO VENETO S.R.L.
Galleria Nazioni Unite, 6/12
31029 Vittorio Veneto (TV)

Oggetto: Designazione del soggetto con incarico di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione a quanto definito dall'art. 17, comma 1, lettera b) e dagli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 81/2008 la sottoscritta PERINOT MARIELLA in qualità di Datore di Lavoro, della ditta PERINOT MARIELLA in considerazione delle Sue capacità e dei Suoi requisiti professionali corrispondenti a quanto previsto dall'art. 32 del Decreto in questione ha ritenuto di designarLa quale **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP)**.

Con la presente La informiamo che con l'accettazione a tale nomina Lei sarà Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, pertanto è chiamato ad assolvere i compiti definiti dall'art. 33 del D. Lgs. 81/2008 e di seguito riportati:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) definizione di programmi di informazione e formazione per lavoratori;
- e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008;
- f) informazione dei lavoratori di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008.

Per lo svolgimento della Sua attività e l'espletamento dei compiti previsti Le verranno fornite informazioni come stabilito dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati comunicati all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; nonché i dati relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Per lo svolgimento di tale funzione Ella potrà disporre di mezzi e tempi adeguati per l'assolvimento dei compiti a Lei assegnati.

Inoltre, Le rammentiamo, che Lei nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al segreto circa i processi lavorativi secondo quanto dettato dall'art. 33, comma 2 del Decreto in questione.

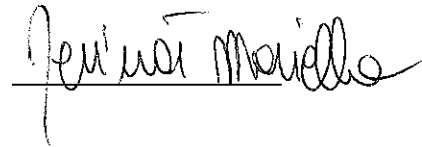
Le si ricorda che come precisato dall'art. 33, comma 3, il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Datore di Lavoro. Pertanto, nel ruolo di RSPP dovrà rendere edotto ed informare tempestivamente il Datore di Lavoro riguardo i fattori di pericolo rilevati e le misure preventive necessarie per fronteggiare le situazioni a rischio.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera b), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è tenuto a partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi indetta almeno una volta all'anno direttamente dal Datore di Lavoro oppure dallo stesso Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed inoltre, quando richiesto, il RSPP deve provvedere alla redazione del verbale della riunione svolta, verbale tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Il Suo compenso è fissato come da Sua offerta da noi accettata allegata alla presente nomina.

Voglia restituire copia della presente firmata quale accettazione da parte Sua della nomina a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Datore di Lavoro



Per **accettazione della nomina** e per conferma della piena conoscenza circa i compiti, le funzioni e gli obblighi inerenti la presente nomina qui accetta.

Vittorio Veneto, 03/02/2020

Firma **RSPP**
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM VITTORIO VENETO
Galleria Nazioni Unite, 6 int. 12
31079 Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 / 555118 - Fax 0438 / 555149
info@ascomvittorio.it - www.ascomvittorio.it
C. F. 04012090268